

**INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO APPLICABILE  
NEL TERRITORIO METROPOLITANO DI BOLOGNA IN  
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 09 DICEMBRE 1998 N° 431 E DEL  
DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 16/01/2017  
DEPOSITATO IL 26/09/2017 P.G. 57431**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione del Decreto Ministeriale 16/01/2017,

**Le organizzazioni sindacali provinciali degli inquilini**

SUNIA in persona di **Francesco Mario Rienzi** \_\_\_\_\_

SICET in persona di **Caterina Vinci**

UNIAT in persona di **Alberto Braghetta**

UNIONE INQUILINI in persona di \_\_\_\_\_

ASSOCASA in persona di \_\_\_\_\_

CONIA in persona di **Tiziano Maramotti**

FEDER-CASA in persona di **Alfonso De Lellis**

\_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_

**Le Organizzazioni sindacali provinciali dei proprietari**

ASPPI in persona di **Enrico Rizzo**

UPPI in persona di **Andrea Casarini**

CONFABITARE in persona di **Alberto Zanni**

AIPI – Assoproprietari in persona di **Loretta Grazia**

APPC in persona di **Mario Bargiotti**

UNIONCASA in persona di **Marco Minarelli**

APE-Confedilizia in persona di **Gaetano Fiorini**

\_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_

nonché

**APIB- Federproprietà** in persona di \_\_\_\_\_

**FOND. CEUR** in persona di **Pietro Carucci**

**COOP NUOVO MONDO** in persona di **Umberto M arrone**

**FIAPT** in persona di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_

### Premesso

che le organizzazioni sindacali provinciali degli inquilini e dei proprietari hanno condiviso la necessità di integrare l'accordo applicabile nel territorio metropolitano di Bologna sottoscritto in attuazione dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e del Decreto Ministeriale 16/01/2017 stipulato e depositato il 26/09/2017 PG. 57431 prevedendo la possibilità di stabilire un canone inferiore alla tariffa minima di fascia in particolari condizioni di natura oggettiva e/o straordinaria;

### convengono e stipulano quanto segue

1. Di aggiungere all'art.6, dopo il penultimo comma, del predetto accordo stipulato e depositato il 26/09/2017 PG. 57431 i seguenti commi:

In particolari condizioni di natura oggettiva e/o straordinaria, che dovranno essere riportate per iscritto nell'accordo, le parti possono stabilire l'applicazione temporanea di un canone mensile di locazione in misura anche inferiore a quello derivante dall'applicazione della tariffa minima di fascia.

Qualora la riduzione di canone sia tale da far sì che il canone complessivo di almeno una annualità sia inferiore a quello derivante dall'applicazione della tariffa minima di fascia, le condizioni di cui al presente comma dovranno essere convalidate dalle associazioni firmatarie del presente accordo, almeno una per parte scelta a cura dei contraenti.

Si conferma quanto previsto al punto 7 del presente accordo, pertanto nel calcolo della tariffa minima le parti possono rinunciare all'applicazione delle maggiorazioni di canone di cui al punto stesso, ancorché ne sussistano le condizioni.

La riduzione di canone deve essere definita dalle parti, nell'entità e nei tempi, con apposita scrittura privata registrata.

Letto approvato e sottoscritto in Bologna 14 aprile 2020